

**Comune di OLZAI**

**Provincia di NUORO**

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta  
Unica Comunale (IUC)**

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n.4 del 09/09/2014**

## INDICE

	<b>TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
<b>Art. 1</b>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>pag. 4</i>
<b>Art. 2</b>	<i>Funzionario responsabile del tributo</i>	<i>pag. 4</i>
<b>Art. 3</b>	<i>Riscossione</i>	<i>pag. 4</i>
<b>Art. 4</b>	<i>Dichiarazione</i>	<i>pag. 5</i>
<b>Art. 5</b>	<i>Versamenti</i>	<i>pag. 5</i>
<b>Art. 6</b>	<i>Ravvedimento</i>	<i>pag. 5</i>
<b>Art. 7</b>	<i>Accertamento</i>	<i>pag. 6</i>
<b>Art. 8</b>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>pag. 6</i>
<b>Art. 9</b>	<i>Calcolo degli interessi</i>	<i>pag. 7</i>
<b>Art. 10</b>	<i>Importi minimi</i>	<i>pag. 7</i>
<b>Art. 11</b>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	<i>pag. 7</i>
<b>Art. 12</b>	<i>Abrogazioni e norme di rinvio</i>	<i>pag. 7</i>
<b>Art. 13</b>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>pag. 8</i>
	<b>TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>	
<b>Art. 14</b>	<i>Oggetto del titolo</i>	<i>pag. 8</i>
<b>Art. 15</b>	<i>Presupposto del tributo</i>	<i>pag. 8</i>
<b>Art. 16</b>	<i>Aliquote e detrazioni</i>	<i>pag. 9</i>
<b>Art. 17</b>	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione</i>	<i>pag. 9</i>
<b>Art. 18</b>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>pag. 10</i>
<b>Art. 19</b>	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>	<i>pag. 10</i>
<b>Art. 20</b>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<i>pag. 11</i>
<b>Art. 21</b>	<i>Riduzioni</i>	<i>pag. 11</i>
<b>Art. 22</b>	<i>Detrazione per l’abitazione principale</i>	<i>pag. 12</i>
<b>Art. 23</b>	<i>Agevolazioni</i>	<i>pag. 12</i>
<b>Art. 24</b>	<i>Esenzioni</i>	<i>pag. 13</i>
<b>Art. 25</b>	<i>Versamenti</i>	<i>pag. 14</i>
	<b>TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI</b>	
<b>Art. 26</b>	<i>Oggetto del titolo</i>	<i>pag.15</i>
<b>Art. 27</b>	<i>Presupposto del tributo</i>	<i>pag. 15</i>
<b>Art. 28</b>	<i>Immobili soggetti al tributo</i>	<i>pag. 15</i>
<b>Art. 29</b>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>pag. 16</i>
<b>Art. 30</b>	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	<i>pag. 17</i>
<b>Art. 31</b>	<i>Base imponibile</i>	<i>pag. 17</i>
<b>Art. 32</b>	<i>Aliquote del tributo</i>	<i>pag. 17</i>
<b>Art. 33</b>	<i>Detrazioni- Riduzioni ed esenzioni</i>	<i>pag. 18</i>
<b>Art. 34</b>	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>	<i>pag. 18</i>
<b>Art. 35</b>	<i>Modalità di versamento del tributo</i>	<i>pag. 19</i>

	<b>TITOLO 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI</b>	
<b>Art. 36</b>	<i>Oggetto del titolo</i>	<b>pag. 19</b>
<b>Art. 37</b>	<i>Presupposto del tributo</i>	<b>pag. 19</b>
<b>Art. 38</b>	<i>Modalità di gestione dei rifiuti urbani</i>	<b>pag. 20</b>
<b>Art. 39</b>	<i>Soggetti passivi</i>	<b>pag. 20</b>
<b>Art. 40</b>	<i>Definizione e classificazione dei rifiuti</i>	<b>pag. 21</b>
<b>Art. 41</b>	<i>Rifiuti assimilati agli urbani</i>	<b>pag. 21</b>
<b>Art. 42</b>	<i>Locali e aree scoperte soggette al tributo</i>	<b>pag. 22</b>
<b>Art. 43</b>	<i>Locali e aree non soggette al tributo</i>	<b>pag. 22</b>
<b>Art. 44</b>	<i>Determinazione delle superfici soggette al tributo</i>	<b>pag. 23</b>
<b>Art. 45</b>	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	<b>pag. 24</b>
<b>Art. 46</b>	<i>Piano finanziario</i>	<b>pag. 25</b>
<b>Art. 47</b>	<i>Misura del tributo</i>	<b>pag. 25</b>
<b>Art. 48</b>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<b>pag. 26</b>
<b>Art. 49</b>	<i>Numero componenti il nucleo familiare</i>	<b>pag. 27</b>
<b>Art. 50</b>	<i>Obbligazione tributaria</i>	<b>pag. 27</b>
<b>Art. 51</b>	<i>Riduzioni per mancato svolgimento del servizio</i>	<b>pag. 28</b>
<b>Art. 52</b>	<i>Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche</i>	<b>pag. 28</b>
<b>Art. 53</b>	<i>Riduzioni per le utenze domestiche che hanno avviato il compostaggio</i>	<b>pag. 28</b>
<b>Art. 54</b>	<i>Agevolazioni</i>	<b>pag. 29</b>
<b>Art. 55</b>	<i>Cumulo di riduzioni</i>	<b>pag. 29</b>
<b>Art. 56</b>	<i>Tributo giornaliero</i>	<b>pag. 29</b>
<b>Art. 57</b>	<i>Tributo provinciale</i>	<b>pag. 30</b>
<b>Art. 58</b>	<i>Riscossione del tributo</i>	<b>pag. 30</b>
	<i>Allegato A</i>	<b>pag. 31</b>
	<i>Allegato B</i>	<b>pag. 33</b>

## **TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di OLZAI istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Il tributo si articola in due componenti:

- *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- *la componente servizi*, articolata a sua volta:

- nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

- nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **ART. 2**

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi .

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.

### **ART. 3**

#### **RISCOSSIONE**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

## **ART. 4 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione del tributo, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

## **ART. 5 VERSAMENTI**

1. Nel caso l'importo da versare come acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

## **ART. 6 RAVVEDIMENTO**

1. Ai sensi dell'art.50 della legge 27/12/1997, nr.449, si stabilisce che:
  - a) la riduzione prevista dall'art.13, comma 1, lettera b), del D.Lgs.18 dicembre 1997, nr.472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;
  - b) la sanzione di cui all'art.13 del D.Lgs.18 dicembre 1997 nr.472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.

## **ART. 7**

### **ACCERTAMENTO**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, nr.471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Ai sensi dell'art.1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, nr.296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
7. Ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 nr.23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, previsto dal D.Lgs.218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
8. Ai sensi dell'art.50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, nr.449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per i ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art.13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, nr.472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo, ed è applicabile quanto previsto dal precedente art.6 del presente regolamento.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli riguardanti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006 nr.296.
10. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art.2729 del codice civile.
11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

## **ART. 8**

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Ai sensi dell'art.1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, nr.296, il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla

restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso .

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.

4. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

5. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.

6. Ai sensi dell'art.1, comma 167, della Legge 27 dicembre 2006, nr.296, l'imposta per il quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

## **ART. 9 CALCOLO DEGLI INTERESSI**

1. Secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, la misura annua degli interessi, ove previsti, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

## **ART. 10 IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 5,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## **ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

## **ART. 12 ABROGAZIONI E NORME DI RINVIO**

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare nr.25 del 30/10/2012.

2. Alla data di entrata in vigore della TARI, disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art.1 comma 704 del Legge nr.147 del 27/12/2013 e smi, è soppressa l'applicazione della TARSU, nonché della maggiorazione statale alla TARES. Rimangono comunque applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativa alle annualità pregresse.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

### **ART. 13 ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

## **TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

### **ART. 14 OGGETTO DEL TITOLO**

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni, nel Comune di OLZAI, quale componente patrimoniale della Iuc, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.117 e 119 della Costituzione e dall'art.52 del D.Lgs.446/1997 .

2. La disciplina normativa dell'Imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, nelle disposizioni dettate:

- dall'art.13 D.L.201/2011, convertito in L.214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art.1, commi 707-721 della L.147/2013;
- dagli artt. 8 e 9 D.Lgs.23/2011, in quanto compatibili;
- dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
- da ogni altra normativa di legge vigente applicabile al tributo.

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di OLZAI, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale . Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di OLZAI in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

### **ART. 15 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art.2 del d.lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art.13, comma 2 del D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011 e successive modificazioni e integrazioni, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune;

2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:

- a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;



- c. alla casa coniugale e alle relative pertinenze, come definite ai fini Imu, assegnate al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

## **ART. 16 ALIQUOTE E DETRAZIONI**

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

## **ART. 17 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed

all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

## **ART. 18 SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

## **ART. 19 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI**

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

## **ART. 20 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione di un area a scopo edificatorio, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

## **ART. 21 RIDUZIONI**

1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50 per cento:
  - a. per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso;
  - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art.3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.
3. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
  - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- mancanza delle scale di accesso.

4. Costituisce allo stesso modo indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la mancanza congiunta degli impianti elettrico, idrico e sanitario.

5. Non è invece considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

6. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

7. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

8. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

## **ART. 22**

### **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi, in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

## **ART. 23**

### **AGEVOLAZIONI**

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il Comune procede all'applicazione d'ufficio dell'esenzione nei confronti dell'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.

Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dall'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

## **ART. 24 ESENZIONI**

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9.

2. Ai sensi dell'art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà

applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.

3. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'I.S.T.A.T.

4. Costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.

5. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

## **ART. 25 VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno (acconto) e la seconda il 16 dicembre (saldo), oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 5,00.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

7. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

8. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
- venga individuata da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti tenuti al versamento.

9. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
10. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
11. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
12. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tener conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

### **TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

#### **ART. 26 OGGETTO**

1. Il presente titolo disciplina la componente TASI, diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell' Imposta Unica Comunale (I.U.C.), in attuazione dell'art.1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge nr.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

#### **ART. 27 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

#### **ART.28 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16, nonché i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio ed i bivacchi.

## **ART. 29 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 27. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30% , mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.



**ART. 30**  
**PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

**ART. 31**  
**BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.
2. Ai sensi dell'art.13 comma 3, del decreto legge nr.201/2011, convertito in L.214/2011, la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e dei fabbricati di interesse storico, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione di inagibilità o inabitabilità si rinvia all'apposito articolo del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento.

**ART. 32**  
**ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

### **ART. 33**

#### **DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI**

1. Con la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 32, il Comune può stabilire l'applicazione di apposite detrazioni d'imposta o altre misure, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art.13, comma 2, del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011, ai sensi del comma 677 dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) , ricorrendo anche, se necessario, per il 2014, al superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.

2. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della Tasi di cui al precedente art.32, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della L.n.147 del 27.12.2013 e smi nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad un uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dell'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni ed esenzioni.

4. Sono esenti dalla Tasi gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

5. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art.7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i), del decreto legislativo n.504/1992; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012 nr.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27 e successive modificazioni.

### **ART. 34**

#### **SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI**

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote e le detrazioni Tasi saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta.

**Art. 35**  
**MODALITA' DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

**TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**ART. 36**  
**OGGETTO**

1. Il presente titolo, disciplina la componente TARI (Tassa sui rifiuti) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C) prevista dall'art.1 commi dal 641 al 668 della L.147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art.1 della L.147/2013 e s.m.i ,nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

**ART. 37**  
**PRESUPPOSTO**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze (cantine, solai, garage, mansarde ecc). Queste ultime si considerano pertinenze dell'abitazione principale, se destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, purché la titolarità e l'utilizzo dell'unità abitativa e delle pertinenze siano imputabili ad almeno un componente del nucleo familiare risultante dall'Anagrafe del Comune e purché le pertinenze siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, oppure in caso di posto auto che lo stesso sia ubicato nel raggio di 300 (trecento) metri dall'abitazione principale;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le seguenti aree:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **ART. 38**

#### **MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse. Tale servizio è gestito in forma associata con i comuni di Oniferi, Gavoi, Lodine, Olzai, Ollolai, Sarule e Orotelli, mediante sistemi che consentono una gestione integrata, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclo, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

### **ART. 39**

#### **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, è dovuta da chiunque possieda, o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, di cui all'art.184 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ,con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.

5. Per i locali destinati ad attività ricettiva ( residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

**ART. 40**  
**DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'art.184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
3. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art.184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 nr.152:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
  - b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e dai trattamenti delle acque della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fiumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

**ART. 41**  
**RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifici - entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 52, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione – le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.
3. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono rinvenibili nell'art.195, comma 2, lettera e), del D.Lgs.152/2006 e nell'art.198, comma 2, lettera g) del medesimo decreto.

**ART. 42**  
**LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti al tributo le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune, ad eccezione di quelle di cui al successivo art.43. Sono altresì soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se materialmente non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno una utenza attiva ai servizi di rete (acqua, fogna, energia elettrica, gas, telefono) o dotati di arredi fissi e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di servizi di rete e/o impianti e attrezzature o comunque, per i quali risulta rilasciata apposita autorizzazione, licenza o equivalente, all'esercizio di attività nei locali medesimi.
2. Sono escluse, o esenti, dal pagamento del tributo, le aree e gli immobili di cui all'art.43 del presente regolamento.
3. Relativamente alle utenze domestiche, nella formazione della superficie utile sono considerati tutti i vani principali (saloni, soggiorni, camere, stanze, cucine anche se di superficie inferiore a quella utile per diventare vano, etc), gli accessori (bagni, ripostigli, ingressi, corridoi, verande chiuse, dispense, anticamere), nonché tutti i vani di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderia, serre pavimentate, disimpegni).
4. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Sono altresì soggette all'applicazione del tributo tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature, pavimentazioni, o per le quali risulti rilasciata licenza, comunque definita, per l'esercizio dell'attività.

**ART. 43**  
**LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Locali e aree presenti nelle utenze domestiche non soggette al tributo:
  - ✓ Balconi, verande, terrazze, porticati non chiusi con strutture fisse;
  - ✓ Solai o sottotetti non collegati a scale fisse, ascensori o montacarichi;
  - ✓ Centrale termica e locali riservati ad ospitare impianti tecnologici, quali vano ascensore, cabina elettrica, cisterne etc;
  - ✓ Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art.1117 del codice civile, che non siano occupati o detenuti in via esclusiva (portineria, alloggio portiere, ecc..)
  - ✓ Locali privi di tutte le utenze attive dei servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, rete telefonica, scarico fognario) e non arredati;
  - ✓ Locali di altezza utile media inferiore a m.1,50;
  - ✓ Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzabili, o oggetto di interventi edili a seguito del rilascio di apposita concessione edilizia/autorizzazione o equivalente, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre la fine dei lavori;
  - ✓ Le superfici scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali;
2. Locali e aree presenti nelle utenze non domestiche non soggette a tributo:
  - ✓ Locali dove si producono normalmente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;
  - ✓ Locali ed aree degli impianti sportivi pubblici, limitatamente alle parti dove effettivamente si pratica lo sport;

- ✓ Centrali termiche e locali riservati ad ospitare impianti tecnologici, quali vano ascensore, cabina elettrica, cisterne, celle frigorifero, silo e simili, dove di regola non si ha o non è compatibile la presenza umana;
- ✓ Aree scoperte o coperte (serre) dove si pratica l'agricoltura, la silvicoltura e l'allevamento;
- ✓ Aree scoperte costituenti pertinenze di locali quali aree verdi, parcheggi a servizio dei dipendenti e dei clienti, spazi destinati al transito e manovra di veicoli da/per la viabilità pubblica ed il movimento veicolare interno;
- ✓ Aree impraticabili o intercluse da recinzione, aree in abbandono e/o di cui si possa dimostrare l'inutilizzo, aree non presidiate e/o adibite a mero deposito di materiale in disuso;
- ✓ Aree su cui insiste l'autolavaggio e quelle oggetto di transito per l'uscita degli autoveicoli e le relative aree verdi;
- ✓ Superfici e aree adibite al culto.

3. La disciplina del tributo dovuto per il servizio gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche è quella contemplata dall'art.33 bis del D.L. 31.12.2007 nr.248, convertito con modificazioni dalla legge 28.02.2008 nr.31. La somma attribuita al comune ai sensi della predetta disposizione legislativa è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e servizi.

4. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al presente articolo, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

#### **ART. 44**

#### **DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI SOGGETTE A TRIBUTO**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dei principi dell'art.6 della L.212/2000.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. Per le aree scoperte la superficie assoggettabile al tributo è costituita dal perimetro al netto delle costruzioni esistenti.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Ferma restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati e non, pericolosi o non pericolosi, la superficie assoggettabile

al tributo, quando non sia possibile una distinzione, è effettuata in maniera forfetaria, applicando alla superficie complessiva la percentuale di riduzione risultante nella tabella di seguito riportata:

<b>categoria di attività</b>	<b>% di abbattimento della superficie</b>
Lavanderia a secco, stireria e tintoria non industriali	20%
laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici e medici, odontotecnici	10%
autofficine, carrozzerie, elettrauto	30%
verniciature, fonderie, smalterie, lucidature mobili	40%
marmisti, lapidei, manufatti in cemento	30%
imbianchini e tinteggiatori	15%
falegnameria, allestimenti, insegne, materie plastiche, vetroresina	20%
metalmeccanici, lavorazione acciaio e lamiera, autodemolitori, fabbri e tornitori	20%

7. La riduzione viene accordata, previa istruttoria favorevole, a seguito di presentazione da parte dell'utente di apposita richiesta, che deve pervenire all'ufficio tributi entro il 31 dicembre, ed è concessa con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo. La richiesta deve essere accompagnata da idonea documentazione atta a dimostrare i requisiti necessari alla riduzione che riguarderanno: la produzione di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, nonché la corretta osservanza della normativa in materia di smaltimento degli stessi, presentando idonea documentazione atta a comprovare quantità e qualità dei rifiuti.
8. La riduzione ha validità fino a che permangono le condizioni per la sua applicazione. L'utente è obbligato a comunicare ogni variazione nei termini previsti.

#### **ART. 45 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999 .
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.



7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

## **ART. 46 PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile nr.1999, n.158 .

Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia.

2. Il piano finanziario comprende:

- a. il programma degli investimenti necessari;
- b. il piano finanziario degli investimenti;
- c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d. le risorse finanziarie necessarie.

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a. il modello gestionale ed organizzativo;
- b. i livelli di qualità del servizio;
- c. la ricognizione degli impianti esistenti;
- d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

## **ART. 47 MISURA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R. 158/1999. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

5. La misura del tributo è determinata secondo il metodo normalizzato ai sensi del D.P.R. 158/1999. Il tributo è il risultato della somma della parte fissa e di quella variabile dei costi secondo l'equazione:

$$\sum T = \sum TF + \sum TV$$

dove:

$\sum T$  = Tributo

$\sum TF$  = Costi fissi

$\sum TV$  = Costi variabili

I costi fissi sono la somma di: costi di spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche; costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, costi generali di gestione; costi comuni diversi; altri costi; costi d'uso del capitale.

I costi variabili sono la somma di: costo di raccolta e trasporto rifiuti; costo di trattamento e smaltimento rifiuti; costo di raccolta differenziata per materiale; costo di trattamento e riciclo.

6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

7. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività  $K_d$  di cui alle tabelle 4° e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 nr.158.

## **ART. 48**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come identificate dalle tabelle 3b e 4b dell'allegato I al D.P.R. 158/1999.

2. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato b. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Le attività non comprese negli elenchi verranno valutate, ai fini della classificazione di riferimento, per analogia.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

#### **ART. 49**

#### **NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE**

1. Per la determinazione del tributo a carico delle utenze domestiche dei nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, si fa riferimento a quello risultante da registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere aggiunti i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, vi dimorano per un periodo non inferiore a 60 giorni. Tale variazione del numero dei componenti deve essere denunciata dal titolare dell'utenza secondo le modalità del presente regolamento, mentre la variazione dei componenti residenti sono comunicate all'ufficio tributo dal competente ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta definizione del tributo.

2. I soggetti che pur essendo iscritti negli elenchi anagrafici del comune come residenti in una determinata unità abitativa, sono esclusi dalla determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare, nei seguenti casi:

- ✓ congiunto anziano/infermo collocato in casa di riposo/casa di cura;
- ✓ congiunto che svolge attività di studio/lavoro all'estero per più di sei mesi;

Tale situazione determina una riduzione del tributo dal mese successivo alla presentazione della variazione da parte del titolare dell'utenza.

3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale (secondo case) e per le abitazioni tenute a disposizione dei residenti ma non occupate, il numero dei componenti e quello del nucleo familiare è determinato sulla base della denuncia resa dal titolare dell'utenza.

#### **ART. 50**

#### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 58

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 58.

**ART. 51**  
**RIDUZIONI PER MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo .

**ART. 52**  
**RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**

1. Alla tariffa può essere applicata una riduzione non superiore al 30% nella quota fissa e nella quota variabile, per le utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, se tali condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità ;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

2. Alla tariffa possono essere applicate ulteriori riduzioni, oltre quelle di cui al precedente comma, entro i limiti imposti dall'art. 1 comma 660 L. 23.12.2013 n. 147 così come indicato nel successivo art. 54.

3. Le riduzioni di cui al comma precedente, ove applicate, decorrono dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si può applicare, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo, ove applicate, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

**ART. 53**  
**RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE HANNO AVVIATO IL  
COMPOSTAGGIO**

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto può applicarsi una riduzione. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo, ove applicate, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

**ART. 54**  
**AGEVOLAZIONI**

1. Il Consiglio Comunale può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle di cui all'art.23 previste all'art.1 della Legge 147/2013, comma 659, lettere da a) ad e). La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
2. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 52.

**ART. 55**  
**CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni le stesse non sono cumulabili ma si applica quella più favorevole al contribuente.

**ART. 56**  
**TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero (quota fissa e quota variabile). L'occupazione viene ritenuta tale anche quando l'attività si svolge con l'ausilio di un automezzo che stazioni, ovvero itinerante nel medesimo giorno occupando spazi di aree pubbliche diverse .
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

**ART. 57**  
**TRIBUTO PROVINCIALE**

1. In conformità al comma 28, art.14 del D.L. 201/2011, è' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

**ART. 58**  
**RISCOSSIONE DEL TRIBUTO**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite conto corrente postale o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente .
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi cadenza trimestrale.
3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 1,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

## **ALLEGATO A**

### Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,

- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.



## **ALLEGATO B**

### Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, hamburgerie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club